



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori

☐	MEMMO	ANDREA	Presidente
☐	TOSI	SERGIO MARIO	Relatore
☐	DELL'ANNA	ANNA RITA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 9884/2018
depositato il 05/07/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592017-000000000000 IRAP 2014
contro
AG ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592017-000000000000 IRAP 2014
contro
AG ENTRATE - RISCOSSIONE - LECCE

proposto dal ricorrente:

T. F.
VIA

chiesto da:

SANCES MATTEO
VIA ADA CUDAZZO, 12 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 3

REQ.GENERALE

N° 1884/2018

UDIENZA DEL

18/12/2018 ore 09:30

N°

113/19

PRONUNCIATA IL:

18 DIC. 2018

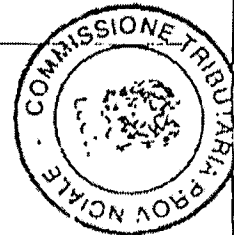
DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22 GEN. 2019

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Gabriele Mancarella



Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 28.3.2018 l'impugnava la cartella di pagamento n. 0592017/2020, emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, con la quale, a seguito di un controllo della dichiarazione Irap/2015, per l'anno d'imposta 2014, ex art.36 bis Dpr 600/1973 e 54 bis Dpr 633/1972, gli veniva intimato il pagamento di € (oltre interessi e sanzioni), derivante dal recupero di un'eccedenza Irap inesistente, relativa alla dichiarazione dell'anno precedente (2013), indebitamente utilizzata in compensazione tramite modello F24 del 30.9.2014.

A sostegno del ricorso poneva i seguenti motivi: 1) Non debenza delle somme pretese; 2) Assoluta mancanza di confronto con il contribuente (Violazione dell'art.6 dello Statuto dei diritti del contribuente) e mancato invio dell'avviso bonario; 3) Giuridica inesistenza della cartella.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecce, con controdeduzioni in data 17.9.2018, nelle quali replicava analiticamente alle eccezioni del ricorrente, insistendo per la legittimità del proprio operato.

Il ricorrente depositava in data 6.12.2018 memorie illustrative.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Assorbente, in senso favorevole al ricorrente, è il motivo sub 1).

Nel caso di specie trattasi della liquidazione del modello Irap/2015 relativo all'anno 2014, che l'Ufficio ha rettificato evidenziando un debito d'imposta derivante da una compensazione di € effettuata dal contribuente con Modello F24 del 30.9.2014, utilizzando un'eccedenza Irap 2013, che dovrebbe risultare dalla dichiarazione precedente ma che in realtà non sussiste, come riconosciuto dallo stesso contribuente.

Quest'ultimo ha tuttavia documentato che all'origine della compensazione indicata nel Modello F24 del 30.9.2014, oltre ad essere indicato un credito Irap 2013 inesistente, vi è anche l'indicazione di debiti d'imposta altrettanto inesistenti, e di avere presentato, in data 12.3.2018, presso la Procura della Repubblica di Lecce denuncia-querela, nella quale lamentava di non avere mai presentato alcun Modello di pagamento F24 presso l'ufficio postale interessato (doc.9).

Ed infatti i debiti d'imposta, compensati col Modello F24 ed ammontanti a complessivi €, sarebbero costituiti dall'acconto Irpef e dalle ritenute per l'anno 2014, ma al riguardo il contribuente ha prodotto (doc.3 e 4) il Modello Unico 2014 ed il Modello 770 del 2015, estratti dal proprio cassetto fiscale, nei quali non viene riportato alcun debito d'imposta a tale titolo.

Pertanto, pure il Modello Irap 2015, relativo all'anno 2014, non reca l'indicazione di debiti d'imposta a titolo di Irap.

Risulta pertanto evidente l'illogicità di compensare un credito d'imposta inesistente con debiti d'imposta altrettanto inesistenti, il che induce il Collegio a ritenere che anche il recupero a titolo di Irap, relativamente all'anno d'imposta 2014, non corrisponda ad alcun reale debito Irap per quell'anno, essendo palese che l'Ufficio abbia fondato il recupero in questione esclusivamente sulla base dell'inesistenza del credito d'imposta indicato nel Modello F24 del 30.9.2014, la cui effettiva riconducibilità all'odierno ricorrente non può ritenersi provata, alla luce di quanto sopra argomentato.

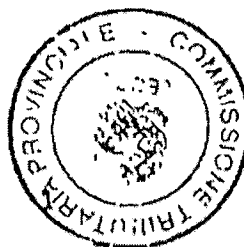
La peculiarità della questione integra giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Lecce, 18.12.2018

Il giudice est.
dr. Sergio Mario Tosi

sm60n



Il presidente
dr. Andrea Memmo

[Handwritten signature]